

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPITELLA, SCOPPOLA, BOMPIANI,
MEZZAPESA, BOGGIO, ACCILI, CAMPUS, CONDORELLI, LIPARI,
D'ONOFRIO, IANNI, KESSLER e SAPORITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 1985

Norme sugli ordinamenti didattici universitari

ONOREVOLI SENATORI. — Dopo un lungo periodo di stallo, determinato sia da resistenze conservatrici sia dal velleitarismo di impraticabili riforme globali, il processo di rinnovamento dell'università italiana è stato rimesso in moto nel 1980 con la legge 21 febbraio 1980, n. 28, tradotta nelle norme del decreto delegato 11 luglio 1980, n. 382. Anche se non sono state colte tutte le potenzialità innovative di quel provvedimento (sui cui obiettivi si trovò concorde un'ampia maggioranza parlamentare), il bilancio della sua prima fase di attuazione si può considerare nel complesso positivo. Infatti, la legge n. 28 del 1980 non si è limitata a normalizzare le funzioni del personale docente (il cui stato giuridico è prossimo al completamento per quanto riguarda la figura del ricercatore universitario, mentre si sta per definire anche il problema del personale non docente), eliminando così il fenomeno del precariato, ma ha rilanciato il ruolo primario degli atenei nella ri-

cerca scientifica, attraverso l'incremento dei fondi e soprattutto attraverso l'indicazione del modello dipartimentale come nuova struttura portante dell'università, accompagnata dall'istituzione del dottorato di ricerca come titolo spendibile anche nell'ambito extra-universitario.

L'unanime riconoscimento della validità della sperimentazione compiuta negli ultimi anni, emerso l'estate scorsa al convegno di Pisa, comporta quindi l'acquisizione da parte del mondo accademico del carattere definitivo del dipartimento come organo interdisciplinare di programmazione ed elaborazione della ricerca; ciò richiede ulteriori interventi legislativi capaci di sviluppare in termini istituzionali questa prima fase, per un organico riassetto strutturale dell'università, ma esige anzitutto un adeguamento degli ordinamenti didattici all'evoluzione organizzativa, in un'ottica che privilegi i problemi degli studenti e le loro legittime aspirazioni a ricevere una forma-

zione scientifica e professionale altamente qualificata.

L'esigenza di indirizzare l'attenzione del legislatore sulle attese del mondo studentesco è sottolineata anche dalle nuove domande del mondo produttivo e sociale. Le une e le altre convergono sostanzialmente nella richiesta di riqualificare i contenuti e le modalità dell'insegnamento, che deve tornare ad essere — per evitare i rischi di « licealizzazione » — un fatto peculiare dell'istituzione universitaria, perchè inescindibilmente collegato alla ricerca che in essa si produce. Di qui la necessità di fare un altro passo decisivo, secondo la strategia gradualistica che era già alla base della legge n. 28 del 1980, verso il traguardo, cui pensavamo fin dal 1980, del recupero qualitativo della didattica universitaria, di fronte all'incalzante cambiamento nei fabbisogni culturali e formativi.

Il presente disegno di legge nasce dalla convinzione che l'università possieda le energie per riassumere la sua specifica ed essenziale funzione, purchè le si offra un quadro certo di ripresa e di riequilibrio.

1. — *Sistema universitario e dinamiche formative.*

I problemi del rilancio qualitativo della didattica universitaria non possono essere affrontati senza inserirli nelle più generali dinamiche del sistema scolastico-formativo nel suo insieme, e in particolare della fascia di istruzione post-obbligatoria, che registra le novità di maggiore rilievo: il *big bang* formativo, o la cosiddetta « esplosione della varianza », per usare le formule suggestive contenute nell'ultimo rapporto del CENSIS in questa materia, al quale ci richiameremo anche nel prosieguo della presente illustrazione.

Le novità sono essenzialmente due: da un lato, il processo di diversificazione in atto nell'offerta educativa, per effetto della stessa complessità, articolazione e segmentazione del sistema sociale, oltre che di innovazioni spontanee e di sperimentazioni istituzionali (fra le quali assume un posto

di primo piano quella dei dipartimenti universitari); dall'altro, la riscoperta del valore dell'istruzione come risorsa e come fattore dello sviluppo personale e collettivo, comprovata dall'aumento dei tassi di passaggio alla scuola secondaria superiore e all'università e dall'interesse per l'introduzione dell'informatica nell'insegnamento. Una riscoperta, una « scommessa » sociale, che non privilegia però il collegamento diretto fra scuola e mondo produttivo, perchè « le famiglie, dopo le disillusioni ed il successivo distacco degli anni passati, quando sono emersi chiaramente i limiti degli schemi di stretta corrispondenza fra percorso scolastico e inserimento professionale, sono tornate ad attribuire alla formazione un ruolo più complesso di quello di semplice (ma improbabile) lasciapassare per l'impiego ».

Entriamo così nella seconda metà degli anni '80 con un accentuato divario fra i livelli di istruzione raggiunti (l'obbligo scolastico quasi totalmente osservato, il passaggio della metà dei ragazzi alla scuola secondaria superiore, lo stesso fortissimo incremento degli iscritti all'università) e la capacità del sistema formativo di soddisfare attese che sono andate mutando di contenuto.

A fronte dell'imponente espansione quantitativa del servizio pubblico scolastico, non può essere ignorato il fatto che il 50 per cento dei giovani nell'età scolare degli studi superiori compiono diverse scelte, collegate al sistema della formazione professionale; che una parte non trascurabile degli iscritti alla scuola secondaria non arriva al diploma; e infine che soltanto circa un terzo dei giovani che transitano nell'università perviene alla laurea.

La situazione concreta davanti alla quale ci troviamo per quanto concerne l'università può essere sintetizzata in poche significative cifre, che vanno lette nel contesto più ampio di alcune tendenze di fondo. La popolazione studentesca, pur con un andamento discontinuo delle iscrizioni nel periodo più recente (in flessione fino all'anno accademico 1982-83, nuovamente in aumento — del 9,7 per cento — in quello successivo ed anche in quello appena iniziato), si

è ormai stabilizzata al di sopra di un milione di unità e, secondo previsioni attendibili, non è destinata a subire variazioni sostanziali neppure nel prossimo futuro. Si tratta però in larga parte di studenti soltanto « teorici », in quanto oltre un terzo è rappresentato da fuori corso, mentre un altro 35 per cento frequenta meno di sei ore la settimana. In definitiva alla laurea perviene in tempi normali sì e no un terzo degli iscritti, e questa percentuale è decrescente.

Lo dimostrano alcuni eloquenti raffronti. Nel decennio fra il 1960-61 e il 1969-70, su cento transitati nel sistema universitario il 26,6 per cento è uscito con la laurea, il 34,2 ha abbandonato gli studi, il 39,2 è rimasto iscritto. Nei sette anni accademici seguenti, su oltre due milioni di studenti transitati (quasi due volte quelli del decennio precedente) il 23,4 per cento si è laureato, il 39,8 si è ritirato e il 36,8 è passato tra i fuori corso. Tra i due periodi considerati, l'indice di esito generale (che tiene conto dei laureati nei termini prescritti e di quelli provenienti dai fuori corso) è sceso dal 54 al 37 per cento; una proiezione al 1982 della stessa indagine-campione mostra un'ulteriore riduzione di questo indice al 34,6 per cento. Dopo la punta massima di 76.000 nel 1979, si è registrata così una modesta ma costante flessione dei laureati anche in cifre assolute, fino ai 73.000 del 1983.

D'altro canto, si sono manifestate nel frattempo sensibili variazioni nell'atteggiamento degli iscritti, rispetto alle quali rischia di apparire addirittura astratta la figura di studente « medio » a cui si rivolge l'attuale organizzazione didattica. Basti guardare, ad esempio, ai risultati di una inchiesta (condotta sempre dal CENSIS), dalla quale emergono come tratti prevalenti la scarsa o nulla partecipazione alla vita universitaria, trattandosi per lo più di studenti non residenti oppure che alternano lo studio ad attività di lavoro a tempo pieno o parziale, l'alta percentuale di scelte dell'università quale « parcheggio », in mancanza di alternative occupazionali, la conseguente propensione a lasciare gli studi in

caso di opportunità di lavoro, giudicate dalla maggioranza più convenienti di una futura laurea.

Se all'aumento della dimensione dell'utenza appare collegata una maggiore dispersione, ciò non autorizza minimamente la semplicistica conclusione che ogni problema si risolverebbe con uno sbarramento drastico degli accessi. Occorre invece puntare su soluzioni che, senza ricorrere a meccaniche forme selettive all'entrata, evitino tuttavia che — come ha osservato paradossalmente Umberto Eco — il « numero chiuso » si realizzi all'uscita. Anche il linguaggio dei dati numerici sollecita quindi una politica per l'università capace di assumere in primo piano le funzioni strettamente connesse di ricerca e di insegnamento, cioè la qualità e l'efficienza del sistema rispetto sia ai suoi compiti tradizionali, sia ai nuovi fabbisogni sociali: il che significa affrontare decisamente i nodi centrali di ogni processo formativo, che sono appunto quelli dell'entrata e dell'uscita. Per quanto la pressione sui corsi universitari dovrebbe allentarsi una volta divenuta operante la riforma della scuola secondaria superiore, i meccanismi di accesso richiedono modifiche nell'interesse stesso della formazione dei giovani; a loro volta i problemi dell'uscita impongono scelte metodologiche e didattiche che — mantenendo all'università la sua insostituibile caratteristica di luogo di produzione e di innovazione culturale e scientifica — diano corpo a diplomi e lauree in grado di integrarsi con le consolidate od emergenti domande di professionalità.

2. — *L'università italiana nel contesto internazionale.*

Nonostante il *boom* registratosi in Italia nelle iscrizioni all'università nel decennio 1970-1980 (in conseguenza della liberalizzazione degli accessi, peraltro già embrionalmente avviata nel 1965 con la facoltà di frequentare i corsi universitari concessa ai licenziati degli istituti tecnici, ma anche di altri fattori, come in primo luogo la cre-

scita del grado di istruzione e dei livelli di benessere), il nostro Paese ha raggiunto appena, nel contesto internazionale, la quota minima di «patrimonio studenti». Lo dimostra il dato statisticamente più corretto, relativo al numero degli iscritti su 10.000 abitanti: il quoziente dell'Italia risulta infatti di 181, inferiore non soltanto agli Stati Uniti (che detengono il primato assoluto con 525) e al Giappone (209), ma anche ai Paesi europei comparabili (Francia, Repubblica federale tedesca, Olanda e Belgio), nonché a nazioni di taglia non certamente grande (dal Canada, con 360, alla Svezia, con 240, a Israele, con 235). Non c'è quindi da noi né un'eccedenza di popolazione studentesca, né tantomeno — come si è precedentemente rilevato — di laureati.

Sempre rispetto al quadro internazionale, emerge invece il ritardo nell'adeguamento del sistema universitario, specie sotto l'aspetto didattico, ai nuovi compiti richiesti congiuntamente da un'utenza moltiplicata e da una domanda esterna sempre più variegata ed esigente. Ecco la ragione per cui il confronto con altri modelli universitari — e soprattutto con quelli che ci sono geograficamente e culturalmente più vicini, per l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed occidentale — appare utile nell'economia di questa relazione, non perché qualcuno pensi ad improponibili omologazioni di tradizioni ed esperienze diverse, bensì nella prospettiva di una maggiore armonia, fra l'altro necessaria per favorire l'equivalenza dei titoli di studio nell'ambito europeo, determinando così i presupposti di una reale mobilità del lavoro intellettuale.

Passiamo perciò brevemente in rassegna i tratti comuni, pur nelle variabili nazionali, degli ordinamenti riguardanti lo specifico tema dell'organizzazione degli studi e dei livelli dei diplomi, così come si presentano in Francia, Germania federale e Inghilterra dopo le nuove norme legislative emanate tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio del decennio seguente, cioè con notevole anticipo sui primi interventi analoghi del legislatore italiano. Ovunque, in questi Paesi, ci si è posti il medesimo obiettivo: rivedere l'organizzazione dell'insegnamento e

la formazione dei piani di studio, per dare ai giovani offerte diversificate di studi universitari indirizzati verso una tipologia di figure professionali molto più ricca rispetto a quella tradizionale.

Così, in Francia, gli studi si suddividono in lunghi e brevi: i primi sono articolati in tre cicli successivi, di due anni ciascuno. Al termine del ciclo iniziale, che fornisce una formazione pluridisciplinare di orientamento, si ottiene un *diplôme d'études universitaires générales*, che consente numerose alternative: l'ingresso nella vita professionale; l'acquisizione — attraverso un corso della durata di un anno — di una specializzazione tecnica; la partecipazione ai concorsi nella funzione pubblica e a quelli d'ammissione alle scuole superiori d'ingegneria; oppure, naturalmente, la prosecuzione degli studi universitari. Il secondo ciclo si conclude con un diploma chiamato *maîtrise*, corrispondente alla laurea italiana. Il terzo ciclo — cui si accede con un esame selettivo — dà la possibilità di scegliere tra due tipi di formazione: il primo a finalità professionale (un anno di studio dopo il diploma di secondo livello), il secondo indirizzato alla ricerca (tre anni di studio). I corsi di medicina, farmacia e odontoiatria presentano differenze organizzative.

Gli studi brevi si svolgono invece presso gli istituti universitari di tecnologia: durano due anni e si concludono con il conseguimento di un diploma che permette l'inquadramento professionale come tecnico superiore, in settori di attività secondarie e terziarie. Da notare, infine, che esiste in Francia una larga autonomia relativamente all'organizzazione della didattica: sicché le singole università decidono programmi di studio, modalità di insegnamento e procedure di verifica delle conoscenze. Ciò fa sorgere il problema della equivalenza dei titoli rilasciati, che è stato risolto istituendo due categorie: i diplomi nazionali, la cui lista è stabilita per decreto; i diplomi di università, che costituiscono, a livello regionale, un mezzo per permettere ai vari istituti universitari di affermare le proprie caratteristiche.

Nella Repubblica federale tedesca, invece, la legge-quadro del dicembre 1975 ha ristret-

to i margini di autonomia delle università; infatti, gli ordinamenti degli studi in tutti i settori scientifici sono oggi soggetti alla approvazione ministeriale dei singoli *Länder*, mentre è prevista una serie di norme generali per l'organizzazione della didattica, che impongono una articolazione nettamente definita dei *curricula*, per quanto riguarda sia i contenuti che la durata complessiva degli studi. Dato che molte università hanno mostrato scarsa disponibilità ad accogliere queste innovazioni, si sono create situazioni difformi. Nella maggior parte dei casi i titoli universitari sono di due livelli: diploma (dieci o dodici semestri di studio) e laurea (due anni e mezzo di studio, incentrato totalmente sulla ricerca). Nelle cinque « università integrate », tutte situate nella Renania-Westfalia, gli studi sono organizzati in tre cicli.

In Inghilterra le università hanno, come è noto, il potere di concedere lauree senza l'approvazione di un ente esterno e godono di completa autonomia per ciò che concerne l'organizzazione didattica. Tuttavia, quando si tratta di corsi abilitanti all'esercizio di una professione, il programma di studio deve essere accettato dalle relative associazioni professionali; qualsiasi cambiamento nei *curricula* passa, in questi casi, attraverso la « negoziazione » con i corpi professionali, che hanno il potere diretto di riconoscere la validità dei titoli. I livelli sono generalmente tre: il *Degree* (normalmente da tre a quattro anni di studio), il *Master degree* (altri due anni) e il *Doctor*. Per ottenere il dottorato si richiedono ancora tre-quattro anni di studio, durante i quali è necessario che il candidato svolga un lavoro di ricerca originale e di alto contenuto scientifico.

L'impostazione dei corsi è diversa da una università all'altra: si va dai corsi monodisciplinari a quelli che contemplano più discipline, dai corsi modulari a quelli delle università tecniche, dove si abbina lo studio accademico all'addestramento nelle industrie.

In ultima analisi, da questo sintetico panorama delle soluzioni adottate si ricava una conclusione univoca: la tendenza alla tripartizione dei titoli di studio si è ormai con-

solidata nel sistema universitario dei Paesi occidentali. La spinta alla professionalizzazione avanzata della formazione universitaria ha condotto, sia negli Stati Uniti che in Europa, ad una diversificazione interna pressochè omogenea in tutti i filoni, quella in « cicli »: un primo ciclo, o ciclo breve (due o tre anni), a carattere strettamente professionale e generalmente in parallelo; il ciclo quadriennale-quinquennale per il conseguimento di un titolo universitario pieno; un terzo ciclo, al quale è affidata la preparazione a professioni di elevato livello o ad attività di ricerca scientifica e tecnologica.

3. — *Formazione universitaria e domande professionali.*

Secondo statistiche riferite al 1983, la stragrande maggioranza dei laureati occupati (1.184.000 unità, con un aumento di 55.000 rispetto all'anno precedente) è assorbita in Italia dal settore terziario, in cui se ne collocano 88 su 100. Alla stessa data, i laureati senza lavoro erano 79.000, di cui 60.000 risultavano in cerca di prima occupazione e 7.000 disoccupati. Queste cifre segnalano una situazione non particolarmente grave dei laureati sul mercato del lavoro, anche se con difficoltà accentuate per quanto riguarda il primo inserimento.

Il problema della disoccupazione intellettuale si presenta quindi come problema soprattutto delle fasce giovanili, destinato ad aggravarsi, se mancassero interventi adeguati sui percorsi formativi. Intanto, le stesse scelte della nuova utenza universitaria sembrano conformarsi spontaneamente agli sbocchi professionali giudicati più convenienti.

Disaggregando per gruppi di corsi di laurea il dato delle iscrizioni al primo anno nel 1983-84 (aumentate, come si è visto, quasi del 10 per cento), è possibile infatti verificare che l'unico in flessione è il gruppo medico, mentre gli incrementi maggiori si hanno nel gruppo politico-sociale, in quello economico e giuridico, in quello letterario e scientifico. Le preferenze sono cioè andate ai gruppi di corsi di laurea con contenuto più polivalen-

te e meno specialistico, con un orientamento sul quale hanno certamente influito la saturazione di alcune professioni specialistiche (in particolare quella medica) e l'apertura di nuovi sbocchi — nel terziario e nelle attività produttive — per i neolaureati in possesso di competenze più diversificate.

A fronte di queste tendenze al cambiamento della domanda di istruzione universitaria — che riflettono le trasformazioni sociali e del mercato del lavoro — si pone una duplice esigenza per l'università: in generale, quella di sviluppare le capacità politecniche ed auto-apprenditive, per dotarsi di una flessibilità multiprofessionale, che non significhi genericità, ma semmai facile convertibilità, in un ambito disciplinare, da una competenza specifica all'altra; contestualmente, quella di aggiornare i contenuti dei corsi di laurea i cui programmi di studio sono direttamente ancorati all'evoluzione tecnologica ed all'impatto che essa determina sulle professionalità tradizionali ed emergenti. È infatti innegabile, ormai, l'obsolescenza di alcuni corsi di laurea, al termine dei quali il neolaureato deve comunque affrontare un ulteriore momento di formazione, sia esso esterno o interno al mondo del lavoro. Si tratta di un aspetto di non facile soluzione, in quanto l'evolversi continuo delle conoscenze in campo scientifico rende la formazione universitaria, comunque impartita, insufficiente per l'intera vita professionale: ed a maggior ragione la soluzione non può che essere trovata in un sistema didattico più flessibile e suscettibile di aggiustamenti in modo rapido e snello.

Contemporaneamente alle modificazioni dello *status* degli studenti e della loro provenienza socio-culturale, si è andata articolando la domanda di istruzione: accanto alla domanda di formazione lunga e sequenziale, all'università si indirizza — e si indirizzerà sempre più — anche una domanda di formazione breve, orientata a specifici obiettivi di tipo professionale o di carattere culturale ed espressivo. Negli altri principali Paesi della Comunità europea, gli ordinamenti didattici universitari sono stati già riformati per dare risposte brevi alle nuove richieste di professionalità intermedie. In Italia l'università — per quanto attraversata da pro-

cessi di differenziazione stimolati dalla stessa legge n. 28 del 1980 — deve ancora attrezzarsi sistematicamente per questo tipo di risposte, non solo rivolte ad utenze giovanili, ma provenienti anche dal mondo del lavoro, agendo in connessione con altre agenzie formative.

La stragrande maggioranza degli industriali italiani apparsi sulla scena negli ultimi trent'anni — ha fatto ripetutamente notare il presidente dell'IRI, Romano Prodi, che appartiene al mondo accademico — non proviene dall'università; e ciò è tanto più preoccupante nel momento in cui la sfida delle nuove tecnologie esige che il processo di sviluppo sia gestito da persone dotate di uno specifico bagaglio di apprendimento. Bisogna quindi abbandonare l'idea di modelli permanenti di professioni, per imboccare la strada della sperimentazione di *curricula* e modelli di insegnamento funzionali non solo all'aggiornamento, ma anche, per quanto possibile, all'anticipazione delle nuove figure professionali. È questa una tesi fondata sull'analisi delle trasformazioni professionali già avvenute o in corso negli Stati Uniti, le quali lasciano prevedere (secondo il saggio di Giuseppe De Rita sui « nuovi modi di lavorare », pubblicato nel volume « Verso il 2000 », come secondo un recente studio dell'ENEA) che anche in Italia i nuovi posti di lavoro saranno concentrati nei prossimi anni nei seguenti settori: addetti alle tecnologie dell'informatica; esperti in nuove tecnologie agricole; tecnici dell'energia; tecnici per la gestione dei *robots* industriali; tecnici per l'applicazione di nuovi materiali; esperti in biotecnologie; tecnici per la conservazione dei beni culturali; tecnici dell'ambiente; addetti alla ristrutturazione edilizia; assistenti all'infanzia in età prescolare; assistenti agli anziani, paramedici per l'assistenza di emergenza, eccetera.

Con queste professioni emergenti (avverte lo stesso De Rita) « non si ripropone il vecchio diplomato, che non a caso riempie lo *stock* attuale di disoccupazione giovanile, ma figure con capacità intermedie fra diploma e laurea, di cui sempre più il mercato (anche italiano) sente il bisogno ».

Tale preparazione intermedia può essere fornita in maniera qualificata dai corsi uni-

versitari per il conferimento del diploma di primo livello, la cui istituzione è uno dei cardini del presente disegno di legge. Da una parte, infatti, questa innovazione — che esplicita e regola diversificazioni già in atto — allinea l'ordinamento universitario italiano a quelli dei nostri *partners* europei ed occidentali; dall'altro, soprattutto, va incontro ad una domanda di dimensioni crescenti, sia nel mondo produttivo (la formazione appunto di quadri dirigenti e intermedi, capaci di utilizzare con sufficiente autonomia le nuove tecnologie), sia nei grandi servizi sociali (si pensi, ad esempio, al difetto di personale paramedico rispetto al *surplus* di laureati in medicina, oppure alla creazione di competenze dirette all'assistenza agli anziani e all'infanzia).

4. — *La scelta della legge-quadro.*

Alla formulazione definitiva del disegno di legge qui illustrato i proponenti sono pervenuti dopo un'ampia consultazione del mondo universitario in tutte le sue espressioni, senza confini di natura ideologica o politica (come dimostra, in particolare, il convegno «aperto» svoltosi all'Aquila, per iniziativa della Democrazia cristiana, nel luglio 1984).

Il primo problema che ci si è posti riguardava lo strumento da utilizzare per l'avvio di una riforma degli ordinamenti didattici sintonizzata — secondo la « filosofia » della legge n. 28 del 1980 — con la sperimentazione organizzativa in atto nella maggior parte degli atenei italiani. Si trattava, cioè, di stabilire se fosse più opportuno seguire la via legislativa oppure quella amministrativa, che poteva apparire preferibile sotto il profilo della semplicità e della rapidità, in quanto alcune norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 avrebbero consentito interventi *ad hoc*, così come la delega permanente che il testo unico prevede circa la revisione degli statuti.

Tuttavia, pur nella consapevolezza che la strada legislativa comporta inevitabilmente tempi più lunghi, data anche la delicatezza della materia, si è infine ritenuto che una riforma di tale portata non dovesse venire affidata a provvedimenti amministrativi, ma richiedesse un quadro organico di riferimen-

to, una precisa affermazione di indirizzi generali attraverso la volontà del Parlamento. Ecco perchè si è optato per una normativa-quadro — e non per una legge analiticamente prescrittiva — diretta a rafforzare il potere di autoregolamentazione di ciascuna sede universitaria, sia pure nell'ambito delle linee di programmazione tracciate dal piano quadriennale. Questa scelta si caratterizza per l'accento messo, in armonia con il dettato costituzionale e nel rispetto di una lunga e positiva tradizione, sulla libertà degli atenei; e in ciò il disegno di legge si distingue da altre proposte, come quella presentata dal Gruppo parlamentare del Partito comunista italiano.

Il punto discriminante consiste nella necessità di trovare un giusto equilibrio tra programmazione dello sviluppo universitario (rimandata appunto dalla legge n. 28 del 1980 al piano quadriennale) e reale autonomia dell'istituzione universitaria, che presuppone il massimo spazio di autogoverno e di iniziativa, incompatibile con schemi rigidi e soffocanti calati dall'alto su realtà diverse. Se concepiamo la programmazione come incentivo al rilancio della funzione universitaria, essa va allora informata a criteri flessibili e di ampio respiro, diversi da quelli di tipo campanilistico, o comunque di ridotto rapporto con il cosiddetto « bacino d'utenza », che ne hanno spesso finora guidato la logica territoriale.

Qui sta la novità dell'approccio culturale a questo tema, intorno al quale si giocherà in concreto il futuro del sistema universitario. Le modalità di elaborazione e di attuazione del piano quadriennale devono essere ricondotte all'obiettivo di un'autonoma riqualificazione dell'università, resa effettivamente possibile anche attraverso le scelte riguardanti la didattica. È avvertita da numerose parti l'esigenza di inserire nel sistema alcuni elementi correttivi, soprattutto rispetto a fenomeni di burocratizzazione, i cui effetti paralizzanti sono evidenti, per stimolare una più intensa compenetrazione con il mondo sociale ed anche un certo grado di competitività in termini qualitativi, che sono poi fattori da cui — come si è visto — traggono maggiore dinamismo i modelli « privatistici » di tipo anglosassone.

5. — *I punti qualificanti del disegno di legge.*

Il filo conduttore del disegno di legge è dunque l'esaltazione dell'autonomia universitaria, connotata non certo nel senso dell'estraneità ai problemi dello sviluppo socio-economico del Paese, che equivarrebbe ad un suo « aureo » isolamento, ma nel senso che ogni sede universitaria, pur mantenendo i fondamentali requisiti di istituzione pubblica, sia posta nelle condizioni, attraverso effettive forme di autogoverno, di valorizzare al massimo le proprie potenzialità scientifiche e formative, in modo da accentuarne gli aspetti — più abituali alle strutture private — di managerialità nella conduzione e di concorrenzialità qualitativa sull'insegnamento impartito.

È quindi alla responsabile capacità di autodecisione degli atenei che viene largamente rimessa la gestione dei processi innovativi. E in questa luce vanno visti i contenuti caratterizzanti della proposta, che tendono ad incidere sia sulle entrate che sulle uscite del percorso didattico. Per quanto riguarda il primo punto, relativo alla regolamentazione degli accessi, s'impone un intervento rivolto a razionalizzare, e in una certa misura ad uniformare, gli attuali meccanismi, che vedono una immissione generalmente incontrollata di studenti, mentre per alcune università e corsi di laurea (ad esempio, odontostomatologia), nonché per tutte le scuole dirette a fini speciali e per quelle di specializzazione, vige già un sistema rigido di numero chiuso.

Si è escluso il ricorso meccanico al numero chiuso limitatamente ad alcune discipline, in quanto diventerebbe fattore di ulteriori gravi squilibri sotto il profilo sia didattico-organizzativo che socio-economico. Questo perchè una netta distinzione fra discipline a carattere professionalizzante e corsi di studio più propriamente formativi si rivela — ad un obiettivo riscontro sul piano occupazionale — sostanzialmente fittizia ed arbitraria; inoltre, tale distinzione accentuerebbe gli effetti negativi della dicotomia tra culture, da una parte quella « umanistica » e dall'altra quella « scientifica », che

oggi è invece indispensabile superare muovendosi verso una ricomposizione unitaria del sapere, tanto più per un Paese come l'Italia che soltanto attraverso un complessivo avanzamento sul terreno formativo e scientifico sarà in grado di accorciare le distanze, soprattutto tecnologiche, che lo separano dalle altre nazioni maggiormente industrializzate.

Se il numero chiuso configurerebbe una università avulsa dalle domande di cultura e di professionalità espresse dalla realtà sociale, il numero programmato in relazione esclusivamente alla prevedibile richiesta di laureati nei vari settori (a parte l'estrema difficoltà di programmare gli sbocchi professionali in questa fase di continua evoluzione) finirebbe col delineare un'università subordinata al mondo della produzione. Anche l'ipotesi di regolamentare gli accessi soltanto in base alla coerenza tra gli indirizzi seguiti nella scuola secondaria superiore e la scelta dei corsi universitari non risolverebbe interamente il problema.

Si tratta, allora, di individuare i meccanismi più idonei a conciliare l'autogovernabilità di ciascuna sede universitaria (cui dovranno essere assicurati gli strumenti per valorizzare le sue risorse scientifico-formative) con le linee generali di programmazione e sviluppo indicate dal piano quadriennale, alla cui definizione è già chiamato a concorrere, con autonoma capacità propositiva, il mondo universitario nelle sue espressioni centrali e periferiche. Insieme al criterio generale della congruenza fra indirizzi seguiti nella scuola secondaria superiore e corso universitario prescelto, è stata quindi ravvisata l'opportunità di prevedere un esame di ammissione, gestito dai singoli atenei, per l'iscrizione a quei corsi per i quali il piano quadriennale riterrà necessario introdurre forme di regolamentazione, in rapporto agli sbocchi occupazionali e alla reale disponibilità ricettiva di ogni sede universitaria ai fini di una qualificata formazione culturale e professionale.

Evidentemente la nuova disciplina può essere attuata soltanto dopo la concreta offerta agli studenti, con la differenziazione dei titoli, di una assai più ampia possibilità

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di scelta di indirizzi professionali. Tale diversificazione, con l'istituzione del diploma di primo livello (sia in serie che in parallelo), rappresenta, appunto, un altro degli aspetti qualificanti del disegno di legge, secondo una linea innovativa di cui del resto già il decreto del Presidente della Repubblica sul riordinamento delle scuole a fini speciali e delle scuole di specializzazione aveva opportunamente posto le premesse. Il diploma di primo livello risponde all'esigenza, ormai pressantemente avvertita in molte aree disciplinari, di fornire la qualificazione necessaria per professionalità di tipo intermedio, allargando in tal modo il ventaglio delle opportunità per gli studenti. La definizione della tipologia dei vari diplomi richiederà ovviamente un'approfondita analisi prospettica del fabbisogno di nuovi profili professionali, che dovrà impegnare in primo luogo l'università (Consiglio universitario nazionale, atenei, dipartimenti, corsi di laurea), ma anche gli enti scientifici extra universitari, le forze sociali e produttive, gli ordini professionali.

Analogamente, anche per molti diplomi di laurea si renderà indispensabile una ridefinizione sia della tipologia che degli *standards* curriculari, tenendo conto delle aree scientifiche e professionali emergenti o obsolete e prevedendo la possibilità di aggiornamenti, via via che se ne presenti l'esigenza.

Un altro importante obiettivo che il disegno di legge si prefigge è la correzione dell'attuale frantumazione disciplinare, non corrispondente più ad efficaci finalità didattiche. Questo fenomeno, come è noto, si è aggravato in seguito all'inquadramento dei professori associati e tenderebbe inevitabilmente ad esasperarsi con l'immissione in ruolo dei vincitori della seconda tornata di concorsi. Per superare questa parcellizzazione immotivata e dannosa degli insegnamenti, giunti all'incredibile numero di circa 10.000, si indica la strada di un razionale riaccorpamento, che porti ad una notevole riduzione delle materie e — anche nella prospettiva della progressiva trasformazione delle strutture universitarie in senso dipartimentale — consenta un impiego più flessibile delle competenze dei singoli docenti.

Alle determinazioni autonome di ciascun ateneo vengono affidate le scelte riguardanti l'organizzazione didattica (piani di studio, moduli didattici, prove di valutazione, modalità degli obblighi di frequenza, limiti della possibilità di iscrizione ai fuori corso, insegnamenti utilizzabili per il conseguimento dei diplomi, propedeuticità degli insegnamenti), riservando alla regolamentazione per legge soltanto la durata dei corsi dei vari diplomi, nonché il numero minimo di insegnamenti e le aree disciplinari obbligatoriamente da includere nei *curricula* per il conseguimento dei diplomi stessi.

L'esercizio di una piena autonomia delle sedi universitarie viene esteso ai criteri di tassazione, con la facoltà di fissarne l'importo in misura più congrua rispetto ai costi del servizio prestato, naturalmente entro limiti stabiliti per legge. Proprio ragioni di giustizia inducono ad adeguare le tasse universitarie (il cui introito raggiunge oggi appena il 10 per cento della spesa pubblica per l'università) in rapporto al reddito, e quindi con l'esonero completo per gli studenti meritevoli a basso reddito familiare e personale. Tali misure devono comunque essere accompagnate da organici provvedimenti per il diritto allo studio (garantito attraverso una legge-quadro nazionale) e per la riorganizzazione di ciascun ateneo, in modo da assicurare un servizio realmente qualificato.

Nell'ambito di questo rafforzamento dell'autonomia gestionale degli atenei anche sotto il profilo finanziario, assume particolare rilievo la proposta di destinare una parte delle nuove entrate dei bilanci dei singoli atenei all'erogazione di premi di studio e di prestiti a tasso agevolato a studenti meritevoli, cumulabili con le normali provvidenze del diritto allo studio, nonché allo sviluppo delle attività dell'associazionismo studentesco.

Il riequilibrio delle opportunità di utenza studentesca su tutto il territorio nazionale è condizione essenziale per l'assestamento dell'intero sistema universitario. A questo scopo, il progetto prevede che il piano quadriennale, in relazione anche alle aree disciplinari da sviluppare, individui le sedi e i corsi da incentivare. Gli strumenti di

incentivazione dovranno consistere nell'aumento dei fondi per l'edilizia e per la ricerca scientifica, nell'ampliamento dell'organico del personale docente e non docente, nell'attrezzatura di residenze studentesche, oltre che nei premi annuali di studio e nelle altre agevolazioni aggiuntive prima ricordate a favore degli iscritti meritevoli.

Ciò vale soprattutto per le sedi universitarie di nuova istituzione, le quali più delle altre hanno bisogno di svincolarsi da una limitativa e innaturale identificazione col territorio e di intraprendere un processo di sprovincializzazione che ne faciliti la crescita come poli di attrazione scientifica e culturale.

Con l'istituzione del dottorato di ricerca, la legge n. 28 del 1980 ha dotato l'università di un importante strumento per la formazione di giovani ricercatori, non soltanto ai fini del reclutamento « interno », ma anche per rispondere alla domanda di tutti i settori scientifici e produttivi del Paese. Proprio per questo occorre coinvolgere sempre più direttamente la comunità scientifica nella programmazione del numero e della tipologia dei dottorati di ricerca; la strada indicata è quella di affidare congiuntamente ai Ministri della pubblica istruzione e della ricerca scientifica tale compito programmatico, sentito il parere — oltre che del Consiglio universitario nazionale — dello stesso Consiglio nazionale delle ricerche, quale fondamentale organo di raccordo fra mondo scientifico accademico e sistema economico-sociale.

Un'altra funzione che compete istituzionalmente all'università, ma che nella fase attuale assume contorni nuovi e peso ancor più rilevante, è quella dell'aggiornamento e della formazione permanente e dell'orientamento; anche per l'assolvimento di queste funzioni è necessaria una profonda ristrutturazione dell'assetto didattico.

6 — Conclusioni.

Ancora una volta, l'università è chiamata a ridefinire il proprio ruolo — di fronte ad

una società che da essa si aspetta un decisivo contributo di conoscenza per governare le grandi trasformazioni in corso — sul terreno dell'incontro fra « specializzazione » e « globalità », assumendo il rapporto interdisciplinare non come semplice metodo organizzativo su aree e temi di ricerca, ma come vero e proprio rapporto interno alla comunità scientifica, nella misura in cui è interno all'armonia del sapere. Ciò non significa attribuire al sistema universitario, riqualificato, consolidato e riequilibrato, grazie anche ad una strategia processuale di riforme, funzioni esaustive di molteplici richieste culturali e professionali: significa, però, operare per valorizzarne, nelle nuove condizioni che si sono determinate, il ruolo centrale nel contesto dell'istruzione superiore, derivante dal suo carattere di sede primaria della ricerca e della formazione scientifica, pur affiancato da altri strumenti che rispondono a domande diverse (cicli brevi post-secondari finalizzati alla professionalizzazione, programmi di educazione ricorrente per adulti e lavoratori occupati, offerta di aggiornamento culturale e di divulgazione scientifica per altre fasce di popolazione) e fanno capo a soggetti diversi e a più variegate modalità diffusive, con particolare riferimento a quelle aperte dalle innovazioni tecnologiche con l'istruzione a distanza o assistita dal calcolatore.

Sono queste le condizioni che possono permettere all'università di « produrre » specialisti preparati nei settori delle professioni classiche, come in quelli delle professionalità indotte dalla rivoluzione scientifico-tecnologica, senza tuttavia venir meno al compito — radicato nel suo nome e nella sua storia — di fornire una cultura « universale » e una capacità critica all'uomo, ricomponendo la frantumazione settoriale in un'immagine globale della realtà. Il processo di cambiamento va perciò guidato lungo le prospettive tracciate dalla legge n. 28 del 1980, tenendo conto — per le ragioni messe già in evidenza in questa illustrazione — che esso non si limita all'università, ma investe l'intero sistema scolastico-formativo italiano.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

LIVELLI DI STUDI UNIVERSITARI

Art. 1.

(Titoli universitari)

Le università rilasciano i seguenti titoli:

- a) diploma universitario di primo livello;
- b) diploma universitario di laurea;
- c) diploma di specializzazione universitaria;
- d) dottorato di ricerca.

Art. 2.

(Diploma universitario di primo livello)

Il diploma universitario di primo livello si consegue al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, che ha il fine di fornire agli studenti la qualificazione necessaria per una professionalità di livello intermedio, nonché di consentire l'approfondimento di fondamenti teorico-metodologici delle discipline oggetto dei corsi.

In relazione ai corsi di laurea i diplomi di primo livello possono essere in serie ovvero in parallelo.

Nel primo caso il *curriculum* compiuto per il diploma di primo livello è integralmente riconosciuto per la prosecuzione degli studi per il conseguimento del corrispondente diploma di laurea; nel secondo caso il *curriculum* compiuto per il diploma di primo livello può essere riconosciuto parzialmente ai fini della prosecuzione degli studi per il conseguimento di un diploma di laurea affine, il cui *curriculum* può essere abbreviato per un periodo comunque non superiore ad un anno.

Il diploma di primo livello in serie si consegue presso i corsi di laurea; il diploma di primo livello in parallelo si consegue nelle scuole dirette ai fini speciali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 3.

(Diploma universitario di laurea)

Il diploma universitario di laurea si consegue al termine di un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei, che ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti scientifici ed una formazione professionale di livello superiore.

Art. 4.

(Diploma di specializzazione universitaria)

Il diploma di specializzazione universitaria si consegue, successivamente alla laurea, in corsi di durata non inferiore a due anni destinati alla formazione di specialisti in determinati settori di ricerca e di professionalità.

I diplomi di specializzazione universitaria sono conferiti nelle scuole di specializzazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 5.

(Dottorato di ricerca)

Il titolo di dottore di ricerca, che ha valore esclusivamente scientifico, si consegue a seguito dello svolgimento di un'attività di ricerca successiva al conseguimento del diploma di laurea.

Gli studi per il dottorato di ricerca sono ordinati all'approfondimento delle metodologie di ricerca e della formazione scientifica.

Modalità e durata dei corsi sono stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

TITOLO II

ORDINAMENTI DIDATTICI
E PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Art. 6.

(Norme generali sull'ordinamento dei corsi di diploma di primo livello e dei corsi di laurea)

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, acquisito il parere delle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, previa consultazione delle singole università, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, sentito il Consiglio dei Ministri, verranno definiti:

a) un elenco dei diplomi di primo livello in serie ed in parallelo;

b) una nuova tabella dei diplomi di laurea, che tenga conto dei mutamenti sopravvenuti nelle aree scientifiche e professionali;

c) la durata dei corsi di diploma di primo livello e di laurea, nonchè il numero minimo degli insegnamenti da seguire e le aree disciplinari da includere obbligatoriamente nei *curricula* per il conseguimento dei diplomi e delle lauree;

d) la connessione tra diplomi di primo livello e diplomi di laurea e la durata degli studi ulteriormente richiesta ai diplomati di primo livello per il conseguimento di un diploma di laurea affine.

L'elenco di cui alla lettera a) e la tabella di cui alla lettera b) possono essere modificati ed aggiornati con le procedure di cui al primo comma.

Art. 7.

(Organizzazione didattica)

L'articolazione dei corsi di diploma di primo livello e di laurea, gli organi direttivi di tali corsi, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizioni fuori corso, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento dei diplomi nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio, sono determinati, in armonia con gli indirizzi scientifici e culturali di ciascuna università, dai rispettivi statuti.

Ai corsi di studio per il conferimento dei diplomi di primo livello le università possono chiamare a collaborare enti ed organizzazioni esterni, appartenenti a settori economici e professionali interessati. La collaborazione può realizzarsi attraverso l'organizzazione di cicli formativi presso le strutture produttive e la integrazione dell'attività didattica con professori a contratto secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 8.

(Ordinamento ed organizzazione didattica dei corsi di specializzazione e dei corsi di dottorato di ricerca)

Per gli ordinamenti e l'organizzazione didattica dei corsi di specializzazione e dei corsi di dottorato di ricerca restano ferme le norme attualmente in vigore.

Art. 9.

(Docenti)

L'insegnamento nei corsi di diploma di primo livello, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca costituisce compito istituzionale dei professori di ruolo, ordi-

nari ed associati. In tali corsi i ricercatori confermati svolgono compiti di insegnamento integrativo.

Restano valide le norme dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sui professori a contratto.

TITOLO III

ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI

Art. 10.

(Accesso alle professioni)

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro di grazia e giustizia, acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, previa consultazione delle singole università e degli ordini professionali, sentito il Consiglio dei Ministri, sarà definita la normativa per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale per le professioni per le quali sia richiesto il possesso di un diploma universitario.

Art. 11.

(Corsi di formazione permanente, di aggiornamento, di preparazione professionale e di orientamento)

Le università possono organizzare, secondo i rispettivi statuti, corsi di formazione permanente, di aggiornamento, di preparazione professionale in vista dello svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e di orientamento per gli studenti per l'iscrizione alla università, per la scelta dei piani di studio, per l'iscrizione ai corsi post-laurea.

L'attività didattica di tali corsi può essere affidata, oltre che ai professori di ruolo, a professori a contratto secondo le norme previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

TITOLO IV

DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO
E INQUADRAMENTO DEI PROFESSORI
DI RUOLO

Art. 12.

(Tabella delle discipline di insegnamento)

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, sarà definita una nuova tabella delle discipline di insegnamento dei corsi di laurea e di diploma, al fine di una riduzione e ricomposizione delle stesse secondo criteri di omogeneità disciplinari.

Con il medesimo decreto sarà stabilita la pertinenza delle attuali titolarità alle discipline previste dalla nuova tabella.

Modifiche ed aggiornamenti della tabella di cui al comma primo possono essere apportate ogni quadriennio con la stessa procedura.

I professori di ruolo verranno inquadrati, ai fini della loro funzione didattica, secondo la tabella medesima.

Tale inquadramento per i professori in servizio all'entrata in vigore della presente legge dovrà avvenire con il loro consenso.

TITOLO V

ACCESSO AI CORSI UNIVERSITARI

Art. 13.

(Ammissione all'università)

Per accedere ai corsi di diploma di primo livello e di laurea lo studente deve essere in possesso di diploma di scuola secondaria su-

periore, il cui indirizzo sia corrispondente ai contenuti culturali e professionali del corso universitario prescelto.

A tale fine con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e il Consiglio universitario nazionale, sarà definita una tabella di corrispondenza tra ciascun corso di diploma o di laurea e gli indirizzi seguiti nella scuola secondaria superiore.

Modifiche ed aggiornamenti di tale tabella potranno essere apportati ogni quadriennio con la procedura di cui al comma precedente.

Lo studente che intenda iscriversi a corsi universitari che non corrispondano ai caratteri di coerenza di cui al primo comma è tenuto a sostenere una prova integrativa, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dagli statuti delle singole università.

Nell'ambito del piano quadriennale di sviluppo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con le procedure per esso previste, in relazione alla dinamica della popolazione studentesca, tenuto conto delle effettive potenzialità formative delle strutture universitarie delle singole sedi e dei prevedibili sbocchi occupazionali, sono individuati per ogni sede i corsi di diploma di primo livello, di laurea e di specializzazione, per iscriversi ai quali è comunque richiesta una prova di ammissione, e sono fissati i limiti minimi e massimi di iscrizione per ogni corso.

Il numero degli studenti che possono essere ammessi a tali corsi è stabilito da ogni università sulla base delle capacità ricettive ai fini di una adeguata formazione scientifica e professionale, entro i limiti di cui al comma precedente.

Le prove di ammissione, le modalità del loro svolgimento e i criteri di valutazione sono determinati dagli statuti delle università.

La normativa prevista dai precedenti commi quinto, sesto e settimo entra in vigore nell'anno accademico successivo alla definizione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 6.

Art. 14.

(Orientamento delle iscrizioni)

Il piano quadriennale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai fini dell'adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche, specie nelle sedi universitarie di nuova istituzione, del potenziamento dei settori disciplinari emergenti e della realizzazione di un effettivo riequilibrio dell'utenza studentesca, individua le università e i corsi di diploma, di laurea e di specializzazione da sviluppare.

Per il conseguimento di tale obiettivo di sviluppo nelle sedi e nei corsi predetti saranno attuati:

a) un incremento dei fondi destinati all'edilizia per strutture didattiche e scientifiche, per residenze studentesche e per il personale docente e non docente;

b) l'ampliamento degli organici del personale docente e non docente;

c) l'aumento dei fondi destinati alla ricerca.

Art. 15.

(Programmazione dei dottorati di ricerca)

Il numero complessivo e la tipologia dei posti di dottorato di ricerca da istituire annualmente in ambito nazionale e la loro ripartizione tra le sedi universitarie sono determinati, sentiti il Ministro del bilancio, il Consiglio universitario nazionale e il consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche, dal Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

La determinazione tiene conto delle richieste delle università e degli enti di ricerca del settore sia pubblico che privato.

Per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca restano valide le norme attualmente in vigore.

TITOLO VI

NORME IN MATERIA AMMINISTRATIVA

Art. 16.

*(Tasse di iscrizione e di frequenza
ai corsi universitari)*

Ferma restando la tassa erariale per il conseguimento dei diplomi, i consigli di amministrazione delle università, tenuto conto dei costi effettivi di ciascun corso, fissano la misura delle tasse di iscrizione e di frequenza al corso stesso, entro limiti stabiliti ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze. Le entrate derivanti dal pagamento delle tasse, che si intendono comprensive degli attuali contributi, afferiscono direttamente ai bilanci delle università.

È disposta l'esenzione dal pagamento delle tasse di iscrizione e di frequenza per gli studenti particolarmente meritevoli e di condizioni economiche non agiate, secondo criteri determinati ogni biennio con la stessa procedura di cui al comma precedente.

Le tasse di iscrizione ai corsi universitari sono deducibili dal reddito imponibile ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 17.

*(Premi speciali di studio e prestiti agevolati
per gli studenti)*

In misura non inferiore al 10 per cento delle entrate di cui al precedente articolo 16 le università istituiscono un fondo speciale di ateneo destinato all'assegnazione agli studenti di premi speciali di studio e di prestiti ad interesse agevolato cumulabili con le altre provvidenze già in vigore.

L'ammontare dei premi speciali di studio e dei prestiti ad interesse agevolato e i requisiti congiunti di merito e di reddito ne-

cessari per la loro assegnazione sono determinati dagli statuti delle università nell'ambito di criteri stabiliti ogni biennio con decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.

Art. 18.

(Fondo speciale per attività studentesche)

Il fondo accantonato dalle università fino all'entrata in vigore della presente legge, costituito da una quota parte del contributo di cui all'articolo 11, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, è utilizzato sulla base di piani pluriennali, di durata non inferiore ad un triennio, deliberati dal consiglio di amministrazione in conformità a quanto disposto dalla presente legge.

Il fondo è utilizzato per erogazioni ad associazioni e a cooperative studentesche legalmente costituite ed operanti all'interno dell'università e che hanno per scopo lo svolgimento di attività ricreative, culturali, editoriali ed altre attività intese ad agevolare la formazione dello studente nell'ambito delle comunità universitarie.

L'erogazione è deliberata dai consigli di amministrazione delle università a favore di associazioni e cooperative che ne facciano richiesta sulla base di specifici e documentati programmi di attività. Le associazioni e le cooperative che in precedenza abbiano fruito di contributi analoghi sono tenute a presentare anche la documentazione dell'attività svolta con il finanziamento ottenuto.

I consigli di amministrazione nell'assegnazione dei contributi devono garantire il pluralismo degli interventi ed assicurare la proporzionalità degli stessi al numero degli iscritti alle associazioni o alle cooperative studentesche che ne hanno fatto richiesta.

La quota parte dei contributi di cui al presente articolo, relativa agli anni accademici successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, è utilizzata in conformità ai criteri di cui ai precedenti commi, unitamente alle somme del fondo e nell'ambito dei piani pluriennali previsti dal presente articolo.